

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

	PAG.
Sui lavori della Commissione:	
BETTOLI	559, 561
MAGLIETTA	560, 561
REPOSSI	560
PRESIDENTE	560, 561
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	561
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
MARTINO EDOARDO ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (E. N. P. A. V.). (2730)	561
PRESIDENTE	561, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 572
QUINTIERI, <i>Relatore</i>	562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572
BETTOLI	562, 566, 567, 568, 569, 572
CONTE	562, 567
REPOSSI	562, 563, 569, 570
BERTINELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	563, 566, 567, 568, 569, 570
ZANIBELLI	563, 569, 570, 571
GRAZIOSI	563
VENEGONI	569
Disegno di legge (Rinvio):	
Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. (3535)	573
PRESIDENTE	573
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	573
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	574

La seduta comincia alle 10.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sui lavori della Commissione.

BETTOLI. Onorevole Presidente, nella scorsa seduta quando i lavori stavano per volgere al termine, ella si è assentata e si è fatto sostituire dal vice presidente onorevole Zanibelli. La sua assenza, dovuta a motivi senza dubbio urgenti e giustificabili, mi ha impedito di sollevare alcune eccezioni sulla funzionalità della nostra Commissione.

È da nove anni che io faccio parte di questa Commissione, ma devo dire che mai essa ha lavorato tanto poco come in questi ultimi anni. Noi, a differenza degli anni passati, non abbiamo fatto altro che accantonare le proposte di legge che sono state presentate, tanto è vero che la nostra Commissione ha l'onore di avere il maggior numero di proposte, che sono iscritte all'ordine del giorno ma che non vengono mai affrontate e discusse.

Naturalmente le ragioni possono essere le più varie: possono essere ragioni politiche, possono essere ragioni di Governo, o quello che si vuole; tuttavia, io ritengo che le ragioni che impediscono al Governo di affrontare determinati grossi problemi, non dovrebbero viceversa costituire ostacolo alla possibilità di portare avanti la soluzione di piccoli e medi problemi che hanno tuttavia una enorme importanza.

Io non so di chi sia la responsabilità; certo è, però, che di fronte 'ad oltre un centinaio di proposte di legge ferme all'ordine del giorno della nostra Commissione ritengo che la situazione sia estremamente grave.

I problemi sociali che devono essere affrontati sono moltissimi e quindi io penso che, almeno in questo ultimo scorcio di legislatura, non dovremmo trovarci di fronte alla risposta che non esistono provvedimenti da porre all'ordine del giorno per fare lavorare la Commissione, in quanto una risposta di questo genere è semplicemente assurda.

Noi siamo andati avanti per un lungo periodo di tempo riunendoci una volta la settimana, abbiamo discusso formalmente qualche provvedimento ma non siamo andati mai avanti in maniera sostanziale e non abbiamo mai affrontato i problemi seriamente.

Ecco perché, signor Presidente, la volevo pregare di trovare la maniera per iscrivere all'ordine del giorno i provvedimenti che sono stati assegnati alla nostra Commissione, altrimenti sarò costretto nella prossima seduta dell'Aula a chiedere al Presidente che si fissi, in base alle norme regolamentari, la data di discussione dei vari argomenti.

MAGLIETTA. Desidero dichiarare di essere d'accordo con il collega Bettoli aggiungendo solo quella richiesta che cortesemente fu fatta al signor Ministro per la questione della applicazione della legge sugli appalti.

REPOSSI. Io posso comprendere ciò che ha detto il collega onorevole Bettoli sulla questione del ritardo o di altri inconvenienti che si sono verificati, però mi pare che occorra guardare il problema da diversi punti di vista, e cioè da un punto di vista delle possibilità di svolgimento dei lavori, e soprattutto da un punto di vista politico, perché se non si fa la politica a Montecitorio io mi domando dove essa possa farsi.

Da un punto di vista generale, io penso che il fatto della voluminosità dell'ordine del giorno non sia un argomento che possa citarsi *sic et simpliciter* a sostegno delle tesi espone dall'onorevole Bettoli.

C'è una iniziativa parlamentare e quindi il diritto dei deputati di prendere tutte le iniziative che vogliono, le più valide e le meno valide; c'è però un impegno generale che è quello assunto dal Parlamento di fronte al Governo quando si dà un voto di fiducia e si accetta un determinato programma e quindi quello è un programma che deve trovare la possibilità di una realizzazione senza intralcio di iniziative che possano tur-

bare appunto quelle realizzazioni che sono volute dalla Assemblea.

C'è un altro ordine di cose, che si inquadra indubbiamente in questa legislatura per diversi aspetti parecchio travagliata; tutte le crisi di governo che si sono succedute indubbiamente hanno causato molto disturbo nei lavori delle commissioni parlamentari. Ma c'è un'altra questione che viene posta, forse la più grave, ed è quella che, praticamente, la Commissione si impone alla volontà del Presidente nello stabilire l'ordine del giorno dei lavori. Io non so se sia regolarmente esatto questo; non lo credo. Comunque, pur auspicando uno svolgimento sollecito e ordinato dei nostri lavori, io pregherei i colleghi (che indubbiamente hanno voluto esprimere una volontà di maggiore pressanza per i problemi che ci assillano) di tener presente obiettivamente tutto il complesso delle cose che si sono succedute per formulare l'augurio di un lavoro ordinato e più sollecito, che non mi auguro si svolga, in un certo senso, sotto la minaccia di una imposizione da parte della Commissione, il che secondo me sarebbe contrario ai principi regolamentari e determinerebbe una imposizione di contrasto che sarebbe un danno per il buon funzionamento della Commissione stessa.

PRESIDENTE. Debbo una risposta e sarò estremamente breve. Devo rilevare la cortesia con la quale il collega Bettoli ha posto il problema. Io credo di conoscere i miei compiti, compiti che sono quelli di mantenere un giusto equilibrio fra le esigenze legislative di iniziativa parlamentare e le esigenze del Governo, che deve attuare quella politica per la quale ha avuto le direttive dalla Camera.

In questo senso, sarebbe inutile che noi portassimo in discussione delle questioni non sufficientemente approfondite, per creare artificialmente delle difficoltà, che non andrebbero a vantaggio di alcuno. Io mi sono sempre comportato in modo da portare in discussione provvedimenti sufficientemente elaborati per poter fare qualche cosa di utile per il paese e per le categorie di lavoratori ai quali questi provvedimenti sono destinati. La questione dell'ordine del giorno è una questione che è di competenza del Presidente. Evidentemente non credo che potrebbe essere posta nei termini nei quali l'ha posta l'onorevole Bettoli. Io credo di non dover modificare i principi ai quali mi sono sempre ispirato e che consistono, ripeto, nel tenere nella giusta considerazione le esigenze del potere legislativo per mantenere un sufficiente equilibrio; credo anche che sbaglierei, che verrei

meno al mio compito se indulgessi a certe posizioni, che ai fini dei risultati concreti cui deve tendere la nostra attività non avrebbero alcun significato, alcun valore.

Detto questo, io mi farò ancora di più parte diligente perché i provvedimenti che sono all'ordine del giorno vengano sufficientemente e diligentemente istruiti in modo che possano essere portati in discussione con delle prospettive concrete. Se io guardo al passato, devo dire che vi sono stati dei provvedimenti che hanno atteso a lungo prima di essere discussi dalla Commissione, ma per i quali si sono ottenuti talvolta dei risultati insperabili. Ad esempio, quello dei minatori, e già l'altra volta espressi parole di lode per l'onorevole Colombo, che con ammirevole tenacia ha fatto in modo che questo provvedimento potesse giungere in porto. E ve ne sono una serie, voi lo sapete, come il provvedimento riguardante le pensioni alle casalinghe, ecc. E se questi sono fermi, non è responsabilità del Governo. Sono fermi perché ho avuto sollecitazioni da tutte le parti, per vedere se era possibile trovare un componimento per taluni punti di vista contrastanti e quindi sentire, da parte del Governo, se sussistevano le condizioni necessarie per proseguire l'*iter*. So che vi sono anche argomenti di squisito carattere politico, quale ad esempio quello delle commissioni interne, cui l'onorevole Maglietta accennò nella seduta scorsa. Sono tutti provvedimenti che io ho presenti, e faccio il possibile perché siano portati in discussione al momento giusto. Quindi da parte mia vi è tutta la buona intenzione di tenere nella giusta considerazione le vostre richieste, ma sempre mantenendo quell'atteggiamento di equilibrio che è mio dovere rispettare.

MAGLIETTA. Io avevo prospettato anche la questione degli appalti.

PRESIDENTE. Abbiamo stamane qui con noi l'onorevole Ministro, e lei potrà chiedergli chiarimenti. Se permette, anzi, mi faccio portavoce della sua richiesta presso il Ministro.

Penso che con questo potremmo considerare chiusa questa parentesi.

BETTOLI. Lungi da me, onorevole Presidente, la volontà di fare attacchi di carattere personale.

PRESIDENTE. Ne sono perfettamente convinto.

BETTOLI. Io intendevo soltanto rammaricarmi della lentezza dei lavori della Commissione in questi ultimi tempi.

PRESIDENTE. Onorevole Bettoli, so benissimo che non vi sono riferimenti perso-

nali, e so che quello che lei ha detto è solo l'espressione del suo desiderio perché si vada avanti il più possibile in un settore che le sta particolarmente a cuore. Io, ripeto, non ho rilevato assolutamente niente che avesse carattere personale, e anzi ho detto che ho apprezzato il suo rilievo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Desidero dire, a conclusione, che il Presidente si è non soltanto preoccupato di dare il massimo slancio al lavoro della Commissione, che rappresenta il Parlamento e che indubbiamente è l'organo più importante e propulsore della attività legislativa in questo settore, ma si è anche preoccupato di dare un contenuto pratico, e quindi fecondo di risultati, ai lavori, tenendo quindi conto anche di quelle che sono le necessità del Governo, le quali dipendono non tanto da eventuali dissensi sulla materia quanto piuttosto da preoccupazioni di natura finanziaria. E il Presidente si è preoccupato appunto di fare in modo che ogni provvedimento potesse avere, per la parte finanziaria più ancora che per quella normativa, il consenso del Governo in modo da poter essere varato rapidamente e sicuramente. Con questo suo sforzo il Governo è pienamente solidale, e dichiara che è pronto a favorire il più sollecito corso dei lavori.

Gli onorevoli colleghi sanno che, appunto per avere una idea più completa e più vasta di quelle che sono le possibilità di soluzione di tutti questi nostri problemi, e senza minimamente con questo intendere diminuire le prerogative sovrane del Parlamento, il Governo ha disposto delle convocazioni delle organizzazioni sindacali ponendo in discussione alcuni degli argomenti che sono stati qui ricordati: la revisione della legge cosiddetta *erga omnes*, i contratti collettivi, le commissioni interne, e altri problemi, di grande o relativamente piccolo rilievo come potrebbe essere la clausola di nubilato, per potere arrivare in questa sede, dove si deve decidere, con la cognizione completa dei problemi e consentendo per essi la discussione la più larga e la più definitiva possibile.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martino Edoardo ed altri: Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E. N. P. A. V.) (2730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martino Edoardo, Butté, Scarascia, Piccoli: « Riordina-

mento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (2730).

Il Relatore, onorevole Quintieri, ha facoltà di riferire sugli emendamenti presentati dall'onorevole Repossi.

QUINTIERI, *Relatore*. Devo comunicare che una delegazione dei veterinari ha manifestato la gratitudine della categoria per gli emendamenti dell'onorevole Repossi, che, svincolando le entrate dell'Ente da una apposita marca che si sarebbe dovuta apporre in sede di mattazione, li ha resi più tranquilli sulla loro sorte. Comunque, per quanto riguarda le entrate, posso precisare che esse ammonteranno a 450 milioni all'anno se si accettano gli emendamenti presentati dall'onorevole Repossi. Per quel che concerne le uscite, sono in grado di sciogliere le riserve che avevo formulato nella scorsa seduta. Fermi restando i 450 milioni di entrate, o per essere più precisi 448 milioni, noi abbiamo, in base a calcoli precisi effettuati sulla consistenza numerica distinta per classi dei veterinari, per una pensione di 360 mila lire annue, le seguenti uscite:

1962: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 554, uscita 199.440.000, con un accantonamento di 248.560.000;

1963: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 87, in totale 641; uscita 230.760.000; accantonamento 217.240.000;

1964: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 96, in totale 737; uscita 265.320.000; accantonamento 182.680.000;

1965: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 124, in totale 861; uscita 309.960.000; accantonamento 138.040.000;

1966: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 93, in totale 954; uscite 343.440.000; accantonamento 104.560.000;

1967: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 98, in totale 1052; uscita 378.720.000; accantonamento 69.280.000;

1968: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 93, in totale 1145; uscita 412.200.000; accantonamento 35.800.000;

1969: entrata 448 milioni; collocamenti a riposo 98, in totale 1243; uscita 447.480.000; accantonamento 520.000.

Come si vede, quindi, nel 1969 praticamente gli accantonamenti non esistono più. Sono però rilevanti gli accantonamenti fatti negli anni precedenti. E nel 1970 avremo 109 nuovi pensionati, nel 1971 132; nel 1972 151; nel 1973 136; nel 1974 98; nel 1975 95; nel 1976 73; nel 1977 78; nel 1978 82; e così via.

Resta confermata, perciò, la mia previsione di una media di un centinaio di pensionati

per ogni anno, tolto il primo anno naturalmente, in cui vanno in pensione tutti coloro che hanno i requisiti. Lo stesso vale per la cifra presuntiva di 448 milioni presa come base. E la Casa può affrontare allora serenamente il suo compito, come dimostra questo calcolo attuariale.

Gli emendamenti li conoscete, perché sono stati distribuiti con l'ordine del giorno. Io in un primo tempo non concordavo con l'onorevole collega presentatore degli emendamenti perché ritenevo che, anche di fronte alle recenti deliberazioni del Governo, non ci fosse niente di strano che la collettività concorresse attraverso una marca sulla mattazione. Ma la maggioranza si è dimostrata favorevole a che l'onere fosse sostenuto interamente da questa categoria di modesti professionisti, ed allora esprimo anche io parere favorevole.

BETTOLI. Io sono favorevole agli emendamenti presentati, e penso che in questo modo supereremo lo scoglio di questa legge. Sono favorevole soprattutto perché sono stati elaborati in base ai desideri della categoria stessa.

Per quel che riguarda la tabella di calcoli attuariali, testé letta dal relatore, perché non avvengano equivoci io aggiungerei che quella tabella è buona e giusta, ma non prevede i possibili casi di morte da oggi al 1979. Insomma in essa è previsto soltanto l'incremento dei nuovi pensionati, sommandoli a quelli dell'anno precedente. Per cui è una previsione che può essere accettata ottimistamente, ed è l'augurio che io faccio a tutti i veterinari. Ma, dal punto di vista attuariale, prevedere che da oggi al 1979 nessun veterinario muoia mi pare sia un assurdo. Comunque i calcoli riferiti dall'onorevole relatore vanno bene, anche se portano a risultati più ottimisti, e io spero che proprio per questo la gestione possa essere buona e migliori le prestazioni.

CONTE. A nome del nostro Gruppo dichiaro di essere d'accordo con gli emendamenti e dichiaro che questi emendamenti rispondono alle proposte della categoria, la quale li accetta. Credo perciò che senz'altro la Commissione possa accettarli ed approvare entro stamattina stessa la legge.

REPOSSI. Sono d'accordo con la giusta osservazione che ha fatto l'amico onorevole Bettoli, che la previsione è stata fatta su elementi continuamente viventi. Ma siccome non abbiamo possibilità di stabilire in questo momento l'esatta incidenza dei morti, e soprattutto dell'invalidità, che incide per un 20 per cento, facendo una previsione - senza

considerare le incidenze dell'invalidità e della reversibilità — abbiamo ritenuto che almeno per dieci anni dovremmo trovarci in una certa tranquillità. Qui, invece, avrei bisogno dell'ausilio sia dei colleghi della Commissione e sia dell'onorevole Ministro su quella che è la dizione del primo emendamento. Io avevo indicato la percentuale dell'1 per mille sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C-1. Mettendo categoria C-1, resta sufficientemente chiarito che si tratta dell'imponibile di lavoro del veterinario? Mettendo C-1 è precisato che è esclusivamente quello?

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comprende tutto il reddito soggetto.

REPOSSI. E se uno ha altri redditi di lavoro?

PRESIDENTE. Il reddito di lavoro dipendente è soggetto ad altra categoria; i redditi di lavoro professionali vanno sotto la C-1.

REPOSSI. Allora siamo d'accordo.

ZANIBELLI. Ho chiesto la parola soltanto per sottolineare il mio vivo compiacimento per essere arrivati a superare lo scoglio dell'articolo 16. Non vi è dubbio che la via suggerita dall'onorevole Repossi è quella giusta, giacché l'applicazione di una opportuna marca sui certificati di mattazione avrebbe potuto avere ripercussioni sui prezzi, come è stato giustamente sottolineato da qualche collega. Con la soluzione proposta dal collega Repossi, la categoria dei veterinari che non è una di quelle a reddito più elevato, provvede con le sole sue contribuzioni al Fondo di previdenza ed assistenza.

E mi auguro che questo sistema venga adottato in favore di altri appartenenti a categorie professionali che non ancora hanno una loro posizione previdenziale. E, in questo caso, l'esempio dato dai veterinari di creare una base minima comune non è che la forma più certa e più giusta. In ogni modo, il problema della multiforme situazione vigente nel campo previdenziale rimane in tutta la sua complessità e gravità, e noi dobbiamo vedere di provvedervi al più presto. Circa i conti precisi, mi auguro corrispondano a cifre reali, cioè che siano stati fatti i calcoli con molta precisione e direi anche con una certa abbondanza, perché altrimenti fra qualche anno ci troveremmo in condizione di ritoccare di nuovo, e sappiamo bene che questo crea delle notevoli complicazioni. Io mi affido ai colleghi che più di me hanno studiato la materia e speriamo che l'operazione

vada in porto con un bilancio attivo, non passivo.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dichiaro di accettare gli emendamenti Repossi, esprimendo tuttavia qualche perplessità sul primo emendamento. Non già sull'opportunità di questa nuova fonte di reddito, ma sulla possibilità in concreto di entrate, espresse da questa fonte di reddito. Perché il Ministero delle finanze comunica che non esistono statistiche particolari dei redditi professionali. Quindi, quando noi stabiliamo che una delle fonti di reddito sarà dell'1 per mille sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente, potremmo trovarci, di fatto, davanti a una sorpresa particolarmente gradita, cioè che questo fondo dia una larga entrata, ma potremmo anche, in ipotesi, trovarci davanti al fatto sgradito che questo fondo sia particolarmente arido, cosicché potremmo essere imbarazzati. Comunque, i redditi di categoria C-1, anche per risolvere un dubbio espresso dall'onorevole Repossi, colpiscono attività professionali del soggetto all'imposta. Non si sa però, statisticamente, in sede ministeriale, quanti siano questi redditi e conseguentemente quale importo sia la possibile esazione di questa percentuale.

REPOSSI. L'incidenza dei contributi dell'1 per mille è stata considerata in 10 milioni; quindi la sorpresa non potrebbe esserci.

GRAZIOSI. Prendo la parola per dire un grazie sincero alla Commissione, a nome della categoria, perché si conclude, dopo tanti mesi che era all'ordine del giorno, l'iter di questa proposta di legge. E credo che anche questa categoria aveva bisogno, se non il diritto, di un'assistenza. Perciò io mi renderò interprete, attraverso i nostri giornali, che la Commissione del Lavoro ha risolto il suo compito con sollecitudine e consapevolezza degni di encomio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, continuiamo nell'esame degli articoli.

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 24.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'Ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di Ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché dai seguenti regolamenti:

Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è comprensivo del compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) tributo di lire 150 per ogni dieci o frazione di dieci (superiore a 5) capi ovini o caprini macellati;

d) tributo di lire 150 su ciascun capo bovino, equino, bufalino e suino macellato;

e) i redditi patrimoniali dell'Ente;

f) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge.

I contributi indiretti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo sono riscossi dai competenti Uffici locali delle imposte di consumo all'atto della riscossione della specifica imposta di loro pertinenza ».

L'onorevole Repossi propone di sostituire nel primo comma, alla lettera a), le parole: « 24.000 annue », con le parole: « 36.000 annue ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Vi è poi una proposta, sempre dell'onorevole Repossi, di sostituire le lettere c) e d) del testo con una nuova lettera c) così formulata: « La percentuale dell'1 per mille sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C-1 ».

Preciso che vi sarebbe anche un emendamento aggiuntivo del Governo, al quale però

il Governo rinuncia nel caso venga accettato l'emendamento Repossi.

Pongo in votazione l'emendamento Repossi, del quale do nuovamente lettura:

« Sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

« c) la percentuale dell'1 per mille sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C-1 ».

(È approvato).

A seguito dell'approvazione di questo emendamento deve considerarsi soppresso l'ultimo comma dell'articolo 16.

L'articolo 16 rimane pertanto così formulato:

« Costituiscono le entrate dell'Ente:

a) i contributi diretti obbligatori dovuti dagli iscritti, nella misura di lire 36.000 annue;

b) i contributi indiretti, costituiti dalla apposizione di marche di lire 150 su tutti i certificati rilasciati dai veterinari, sia per le attività d'Ufficio che per le attività private. Sono esenti i certificati relativi al trasporto di carne macellata fresca o comunque preparata del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 20.

I certificati rilasciati per le attività di Ufficio sono quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009, sulla fecondazione artificiale degli animali, nonché dai seguenti regolamenti:

Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

L'importo della marca è comprensivo del compenso comunque dovuto ai veterinari, anche per il rilascio dei certificati previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

c) la percentuale dell'1 per mille sul reddito imponibile accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria C-1;

d) i redditi patrimoniali dell'Ente;

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

e) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalità, previe le eventuali autorizzazioni di legge ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

« Per la riscossione dei tributi diretti a carico degli iscritti, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservata la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso.

Le Esattorie comunali provvedono al versamento delle rate dell'Ente tramite le Ricevitorie provinciali.

I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dell'Ente, in base alle iscrizioni negli Albi provinciali di categoria ed in base al registro degli iscritti a domanda per i non appartenenti agli Albi professionali.

Avverso le iscrizioni in ruolo gli interessati possono ricorrere al Comitato esecutivo, nei soli casi di errore o di duplicazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Comitato decide entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso ».

L'onorevole Repossi propone di sostituire al primo comma la parola: « tributi », con la parola: « contributi ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Per la riscossione dei contributi indiretti, previsti dal precedente articolo 16, lettera b), l'E.N.P.A.V. emette marche conformi al modello approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le marche sono distribuite, a cura dell'Ente, agli Uffici veterinari comunali tramite i tesoriери degli Ordini professionali provinciali di categoria ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni: una per la previdenza e l'altra per l'assistenza.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il direttore predispone gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea nazionale.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il trenta novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo che, entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione ».

All'articolo 19 vi sono tre emendamenti governativi, dei quali do lettura.

Il primo emendamento è del seguente tenore:

« *Aggiungere al secondo comma il seguente periodo:*

« Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento è conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche ».

QUINTIERI, *Relatore*. Il relatore è favorevole, perchè si tratta di una misura ovvia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Al quarto comma il Governo propone di abolire le parole: « e dell'assemblea nazionale »: è una questione di coordinamento con gli articoli già approvati.

Pongo in votazione questo emendamento.
(*È approvato*).

Infine, il Governo propone di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il 30 novembre di ogni anno per

deliberare sul bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione ».

QUINTIERI, *Relatore*. In effetti la materia mi sembra meglio regolata in questa forma, altrimenti con la precedente dizione si potevano portare le due discussioni nella stessa seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del quinto comma, del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 19, dopo l'approvazione degli emendamenti, risulta pertanto così formulato:

« L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni: una per la previdenza e l'altra per l'assistenza. Il patrimonio costituito presso l'Ente in base all'attuale ordinamento è conferito alla gestione previdenza per la copertura delle riserve tecniche.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

Per ciascun esercizio il direttore predisponde gli elaborati contabili e li rimette al Comitato esecutivo, il quale, dopo averli esaminati, li rimette al Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce entro il 30 novembre di ogni anno per deliberare sul bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare sul conto consuntivo. Il conto consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei delegati entro un mese dalla delibera del Consiglio di amministrazione.

Ogni quinquennio viene predisposto un bilancio tecnico-finanziario a comprova della situazione di gestione e per le relative previsioni.

Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro un mese dall'approvazione ».

Pongo in votazione l'articolo 19 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo IV, Prestazioni previdenziali ed assistenziali, che comincia con l'articolo 20. Do lettura di questo articolo:

« Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia;

b) la pensione di invalidità;

c) la pensione ai superstiti;

d) l'assistenza sanitaria generica e specialistica di carattere straordinario per grave malattia od infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci.

L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio.

La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinato, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza per grave malattia od infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente ».

Il Ministro propone di eliminare alla lettera d) l'inciso: « generica e specialistica di carattere straordinario ».

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Con questo il Governo intende appunto allargare il campo di questa assistenza, con una dizione più ampia di quella usata dal testo.

BETTOLI. È chiaro comunque che non escludiamo il diritto alle prestazioni straordinarie.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È naturale. Anzi, stando

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

alla lettera, il testo stampato limitava l'assistenza a quella generica e specialistica di carattere straordinaria. Con la nuova dizione invece non si fa alcuna specificazione, e quindi si allarga il concetto.

BETTOLI. Sono d'accordo, perché in tal modo, ad esempio, si possono includere anche malattie croniche.

CONTE. Io direi di togliere la parola « grave », perché questo implica un giudizio discrezionale per l'applicazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Teniamo conto che si tratta di una categoria di professionisti che è molto vicina a quella dei medici, per cui in pratica l'Ente interviene per gli eventi più gravi, e non per le malattie minori.

PRESIDENTE. Io sono d'accordo con la sostanza. Effettivamente la parola « grave » implica una valutazione di carattere perfettamente discrezionale. Ritengo comunque che sia una difficoltà superabile facilmente in sede pratica e di coordinamento.

Con questi chiarimenti pongo in votazione l'emendamento.

(*E approvato*).

L'articolo 20 risulta pertanto così formulato:

« Le prestazioni previdenziali ed assistenziali corrisposte dall'Ente sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione di invalidità;
- c) la pensione ai superstiti;

d) l'assistenza sanitaria per grave malattia od infortunio dell'iscritto o di un suo familiare a carico, mediante l'erogazione di sussidi compatibili con la disponibilità del fondo appositamente stanziato in sede di bilanci.

L'assistenza in favore dell'iscritto e dei suoi familiari inizia dopo che siano compiuti tre anni di iscrizione e siano stati versati i relativi contributi. L'Ente si riserva ogni accertamento relativo alla gravità della malattia o dell'infortunio.

La misura dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinata, caso per caso, in relazione alle cure effettuate e riconosciute indispensabili dal medico di fiducia dell'Ente, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di previdenza erodate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione comunque spettante all'iscritto.

Nel caso di assistenza per grave malattia od infortunio il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto anche ad integrazione di

altri eventuali analoghi trattamenti e non oltre la spesa effettivamente sostenuta dall'iscritto e da questi debitamente documentata. Sulla gravità della malattia e dell'infortunio decide il Comitato esecutivo col parere del medico di fiducia dell'Ente ».

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

« La pensione di vecchiaia o di invalidità è fissata in lire 390.000 annue, pagabili in 13 rate mensili uguali e posticipate ed è reversibile secondo quanto previsto dai successivi articoli.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si siano raggiunte le condizioni richieste, e dopo che l'iscritto o gli aventi diritto abbiano presentato domanda all'Ente ».

Il Governo ha presentato un emendamento, proponendo di sostituire il primo comma con il seguente:

« L'ammontare della pensione di vecchiaia e di invalidità sarà fissato dal regolamento delle prestazioni di cui all'articolo 10 lettera c) della presente legge ».

QUINTIERI, *Relatore*. Il Ministero del lavoro faceva presente che era inutile specificare 390 mila lire, perché essendo data una pensione di 30 mila lire automaticamente sarebbe stata di 390 mila, applicando la tredicesima mensilità. Insomma il Ministero non faceva assolutamente questione di ridurre a 360 mila, ma lasciava la fissazione al regolamento delle prestazioni. Però, dati i calcoli fatti che ne dimostrano la possibilità, e data la consuetudine della tredicesima mensilità, il relatore è favorevole alla indicazione della cifra di 390 mila lire.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ritira il suo emendamento, metto in votazione l'articolo 21 nel testo da me precedentemente letto.

(*E approvato*).

BETTOLI. Chiedo scusa, ma andiamo troppo in fretta. Vorrei quindi un chiarimento dal relatore sull'articolo 20 che abbiamo prima approvato. Si dice che l'assistenza incomincia dopo tre anni dalla iscri-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

zione al fondo. Questo fondo già esiste e noi non facciamo altro che modificarlo. Vorrei che fosse chiaro che i tre anni non decorrono dall'entrata in vigore di questa legge, ma dalla effettiva iscrizione al fondo da parte degli interessati, molti dei quali sono già iscritti al fondo e hanno già maturato il diritto.

QUINTIERI, *Relatore*. È naturale, ed è già previsto. Questa norma sostituisce una precedente disposizione legislativa. Là dove non modifica si intende che resta operativo quello che già era stabilito.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È evidente che quelli che sono già iscritti e hanno maturato il diritto, godono immediatamente del beneficio. Non c'è nessuna clausola che dica che il beneficio decorre *ex tunc*. Non vi è quindi alcuna preoccupazione in merito.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 10 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purché risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato, e più precisamente il coniuge superstite, i figli legittimi naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge siano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

È consentito agli iscritti ed ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta e di reversibilità il riscatto degli anni necessari al compimento del periodo minimo di iscrizione di 10 anni, mediante il versamento dei contributi relativi.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuni fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli Albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli Albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge ».

L'onorevole Repossi propone di sostituire al primo comma le parole « 10 anni » con le parole « 15 anni ». Questo per mettersi in linea con l'articolo 13 che riguarda le entrate. Il Relatore è favorevole, perché così si quadra la legge dal punto di vista finanziario.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di modificare al primo comma le parole: « 10 anni » con le parole: « 15 anni ».

(È approvata).

BETTOLI. Anche qui va fatto un chiarimento in questo senso. Se al compimento del 65° anno di età un veterinario non ha quindici anni di contribuzioni al fondo, allora deve essere chiaro che consegue il diritto alla pensione anche se fa i quindici anni al 70° anno di età ed oltre.

QUINTIERI, *Relatore*. Non può iscriversi il veterinario che non possa contribuire per 15 anni al fondo per il maturamento della pensione. Questa potrebbe essere l'alternativa.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Un veterinario non può essere assunto da un Ente a 50 anni di età.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

E quindi quando raggiunge i 65 anni di età, ha più di 15 anni di contribuzione.

BETTOLI. Noi parliamo di libero professionista che sia obbligato ad iscriversi.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il libero professionista non incomincia la professione a 50 anni.

ZANIBELLI. C'è il caso che si siano iscritti al fondo e che a quel periodo avevano un'età tale per cui al 65° anno non hanno maturato il diritto alla pensione. Potevano iscriversi, poniamo, a 53 anni. Ma delle due l'una: o seguiamo il criterio adottato nelle altre leggi e si stabilisce una deroga, e allora cambiano tutte le cifre, o non seguiamo questo principio e le cifre rimangono. Altrimenti ci salta tutto il sistema di finanziamento.

QUINTIERI, *Relatore*. In ipotesi, possono essere previste due soluzioni: o che l'iscritto continui i versamenti e dopo il 65° anno di età entra in pensione, oppure l'altra ipotesi che non ci si può iscrivere se non fino al 50° anno di età, e dopo no. Ora fra queste due ipotesi, mi sembra che quella più logica, che mi sembra meglio inserita nell'ambito della legge sia quella che trascorso il 65° anno di età non si ha diritto a pensione, se non ci sono 15 anni di contribuzione. Ora bisogna vedere se la lettera dell'articolo 22 ci consente questa interpretazione.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si potrebbe stabilire che arrivati a 65 anni senza i 15 anni di contribuzione, il soggetto è autorizzato a completare i 15 anni di versamenti.

QUINTIERI, *Relatore*. Ritenevo che la dizione della prima frase del primo comma autorizzasse a ritenere che sia configurabile la seconda mia ipotesi.

VENEGONI. Io credo che si potrebbe risolvere la questione modificando il titolo V delle disposizioni transitorie, che prevede che « durante il primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità ». Prima erano previsti 10 anni di anzianità. Adesso, invece dovremmo allungare la norma transitoria ai 50 anni; o meglio dovremmo prolungare per 10 anni la norma transitoria per far entrare il diritto di pensione ai 65 anni, con riscatto dei contributi precedenti, per quelli che altrimenti non avrebbero diritto.

ZANIBELLI. Possibilità di proseguire il contributo oltre il 65° anno, per far maturare la pensione ove al 65° anno non fosse stata raggiunta. Ma questo o lo diciamo esplicitamente, in via di prima affermazione, oppure ci mettiamo in condizione che qui pos-

siamo condurre alcuni al 10°, 12°, 14° anno di contribuzione e poi, al momento opportuno vedere che non hanno maturato il 15° anno, e quindi non hanno diritto alla pensione né la possibilità di continuare il versamento.

QUINTIERI, *Relatore*. Anche per le considerazioni che ha fatto l'onorevole Zanibelli, noi non dobbiamo preoccuparci di questo all'articolo 22. La nostra attenzione si dovrebbe incentrare sull'articolo 25 delle disposizioni transitorie. Perciò ritengo che l'argomento si può trattare quando arriveremo all'articolo 25.

BETTOLI. Sono per proporre un secondo emendamento all'articolo 22, perché questa situazione, proprio in riferimento all'articolo 2 della legge, noi potremmo trovarla in qualsiasi momento; e non è escluso che l'eccezione assunta possa portare un veterinario a laurearsi al 55° anno di età. Nessuna legge lo impedisce.

ZANIBELLI. Il primo comma dell'articolo 25 è una norma transitoria che prevede questo; soltanto che è stabilito in forma indiretta. Anziché dire: si consente la possibilità del contributo oltre il 65° anno di età per raggiungere il minimo di 15 anni per la pensione, si dice: per coloro che si sono iscritti dopo il 55° anno si consente di continuare la contribuzione per raggiungere il minimo. Quindi è prevista l'ipotesi sulla quale stiamo discutendo.

REPOSSI. Mi pare di aver trovato la soluzione adatta, perché di solito, in tutte le leggi, si indica qual è il minimo dell'età. L'unica questione che viene ad imbrogliare le cose è quella che dopo il 65° anno di età sono esclusi. E allora proporrei ai colleghi di approvare un comma aggiuntivo, subito dopo il primo comma dell'articolo 22, che dica: « Nel caso che al compimento del 65° anno di età l'assicurato non può far valere i 15 anni di contribuzione previsti nel comma precedente, può continuare i versamenti per il raggiungimento del periodo contributivo necessario per l'ottenimento del diritto alla pensione di vecchiaia. »

PRESIDENTE. L'onorevole Bettoli ha rilevato che il problema non si risolve con una norma transitoria. Mi pare che diceva che una norma transitoria può risolvere delle situazioni che si vanno a determinare nel periodo transitorio. Qui, invece, è prevedibile che sia pure in limiti eccezionali, questo fatto si verifichi costantemente e quindi, anziché metterlo in una norma transitoria, bisogna metterlo nel testo di un articolo che ha valore permanente.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

ZANIBELLI. Poiché il concetto dell'obbligatorietà imporrà a tutti il versamento fino al 65° anno di età, qual è l'ipotesi che faceva il collega Bettoli?

PRESIDENTE. Che il veterinario si laurei a 48 o 49 anni.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È possibile anche l'altra ipotesi, che cioè uno si laurei a venti anni, vinca il concorso a segretario comunale e poi a cinquantacinque anni vada in pensione e cominci a fare il libero professionista.

REPOSSI. D'altra parte l'articolo 25 è ben differente, perché ammette il riscatto di anzianità, cioè di una anzianità regressa per contratto di lavoro non sottoposto ad assicurazione. La cosa non riguarda quindi un fatto avvenire.

PRESIDENTE. Va bene. Siamo tutti d'accordo, anche l'onorevole Ministro, di accettare il comma aggiuntivo. E ringrazio l'onorevole Bettoli di avere sollevato il problema.

BERTINELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quello che più importa è che sia disposto l'obbligo di pagare i contributi che mancano.

QUINTIERI, *Relatore*. Torno a ripetere che a me sembra una cosa inutile. Comunque mi rimetto alla Commissione.

REPOSSI. Mi permetto allora di ripetere la formulazione di questo secondo comma aggiuntivo: « L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un secondo comma all'articolo 22, proposto dagli onorevoli Bettoli e Repossi, nella formulazione testé letta dall'onorevole Repossi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso:

« Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 65° anno di età, con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di veterinario, purché risultino versati i contributi di almeno 10 anni.

L'assicurato che al compimento del 65° anno di età non possa far valere 15 anni di

contribuzione potrà continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità, nella misura di cui all'articolo 23, i superstiti dell'iscritto, deceduto dopo almeno 10 anni di iscrizione e di contribuzione, ed i superstiti del pensionato. I superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termini di legge erano a completo carico dell'iscritto.

La pensione di reversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole anche postuma.

Lo stato di inabilità totale e permanente deve risultare chiaramente da un certificato del medico provinciale, che l'iscritto deve presentare insieme alla domanda di pensione di invalidità.

La concessione della pensione di invalidità è subordinata agli accertamenti che l'Ente riterrà opportuni fare eseguire da parte di propri sanitari o di un proprio Collegio medico.

L'Ente può disporre, in ogni momento, opportuni controlli, per accertare la permanenza dell'inabilità totale che dà diritto a pensione.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti dell'interessato che rifiuti di sottoporsi ai controlli suddetti.

Sulle eventuali contestazioni relative al grado di invalidità decide, in linea definitiva ed inappellabile, un Collegio medico arbitrale composto da due medici, iscritti agli Albi professionali da almeno 10 anni e presieduto dal medico provinciale di Roma.

I due medici iscritti agli Albi professionali sono nominati in seguito a designazione di una terna fatta rispettivamente sia da parte dell'Ente che da parte dell'iscritto interessato.

La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo agli articoli 23 e 24. Non essendo stati per essi presentati emendamenti, li por-

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

rò successivamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 23.

« La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista dall'articolo 22.

70 per cento un superstite;

80 per cento per due superstiti;

90 per cento tre superstiti;

100 per cento per quattro o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge quando passi a nuove nozze con decorrenza dal 1° mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli, si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani maggiorenni e totalmente inabili a proficuo lavoro sono equiparati ai minorenni ».

(È approvato).

ART. 24.

« Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

« Durante il primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di consentire agli iscritti con età superiore ai 55 anni il raggiungimento della anzianità minima di 10 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 24.000.

L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 25 il Governo propone due emendamenti. Al 1° comma esso chiede di sostituire le parole « età superiore ai 55 anni » con le parole « età superiore ai 50 anni » e le parole « anzianità minima di 10 anni » con le parole « anzianità minima di 15 anni ». Inoltre il Governo propone al secondo comma di modificare la cifra di « 24.000 » in quella di « 36.000 » e di aggiungere il seguente periodo: « Deve versare inoltre, per ogni anno da riscattare, una quota commisurata al reddito professionale e pari all'1 per mille dell'imponibile medio di ricchezza mobile di categoria C-1 degli ultimi 5 anni ».

QUINTIERI, *Relatore*. È un discorso che va fatto su basi finanziarie. Non si può dire a cuor leggero che deve essere l'1 per mille o quello che sia. Vi sono due ipotesi, quella della contribuzione normale, e quella delle disposizioni transitorie di attuare il riscatto entro il primo quinquennio. Ma questo significa far gravare sull'Ente un numero di percettori di pensioni che oggi non è previsto. E quindi sono tutti calcoli da rivedere.

ZANIBELLI. Voglio fare osservare che si tratta di una preoccupazione che vale solo per il presente, e per le situazioni non ancora maturate per la pensione. Ma tutto questo col passare del tempo non si verificherà più. Questo nel caso che, mutando sostanzialmente il sistema, spostiamo il limite minimo di età per la pensione dai 65 anni all'età che comunque l'interessato avrà dopo aver effettuato i versamenti necessari.

Ma il concetto della formula dell'articolo 25 era un altro. Era cioè quello di far versare i contributi per gli anni nei quali non era stato versato alcun contributo, per andare in pensione sempre e comunque a 65 anni. Con l'emendamento Repossi arriviamo invece ad un'altra formula, e cioè che ove al 65° anno di età non siano versati i quindici anni di contributo, si possa continuare, in deroga alla disciplina generale il versamento oltre i 65 anni, evidentemente per cominciare

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

a godere la pensione quando sarà maturato il quindicesimo anno di versamenti. Stando così le cose noi veniamo ad annullare direttamente tutto l'articolo 25.

QUINTIERI, *Relatore*. Per questo sostenevo, modestamente, la tesi che era perfettamente inutile modificare l'articolo 22.

BETTOLI. Non vorrei che si creasse confusione su questo punto. L'articolo 22 è una norma di salvaguardia permanente per il caso di iscrizione al fondo di persone di età superiore ai 50 anni. Qui invece noi abbiamo una situazione nella quale nessuno ha la pensione, ed allora, per analogia con quanto fatto per una infinità di altre categorie, noi diciamo che per ora al 70° anno di età vanno in pensione coloro che riscattano i contributi. In quali contributi, secondo me, sono quelli stabiliti all'articolo 16, e niente altro che quelli. Si tratta di evitare che coloro che al momento di inizio dell'applicazione abbiano superato i 65 anni debbano arrivare ad 80 per poter goderne i benefici. Ed allora nelle norme transitorie noi diciamo che superati i 65 anni si ammette il riscatto immediato e il pagamento del contributo. Facciamo una norma scalare in questo caso. Sono due cose ben diverse.

QUINTIERI, *Relatore*. Comunque, io sono sempre d'avviso che l'emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 22 è superfluo.

PRESIDENTE. Ormai l'articolo 22 è votato e la discussione su questo punto è quindi superata. Ritorniamo all'articolo 25.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente a sostituire al primo comma le parole « 55 anni » con le parole « 50 anni » e le parole « 10 anni » con le parole « 15 anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo del secondo comma:

« Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'1 per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C-1 degli ultimi 5 anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, che dopo gli emendamenti approvati risulta così formulato:

« Durante il primo quinquennio dell'entrata in vigore della presente legge è ammesso il riscatto di anzianità al fine di con-

sentire agli iscritti con età superiore ai 50 anni il raggiungimento della anzianità minima di 15 anni di contribuzione necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia.

Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovrà versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'1 per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C-1 degli ultimi 5 anni.

L'importo del riscatto dovrà essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda.

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno già compiuto o superato il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 10 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;

b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;

c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;

d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma sostituire le parole: 10 anni, con le parole: 15 anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 26, nel complesso che con l'emendamento approvato risulta così formulato:

« Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pen-

sione gli iscritti che hanno già compiuto o superato il 70° anno di età e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianità minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi.

Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

a) nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;

b) nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;

c) nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;

d) nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni.

Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di età ».

(È approvato).

Do lettura degli altri articoli che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 27.

« Il personale in servizio presso l'Ente continua ad assolvere alle rispettive mansioni con gli oneri e i diritti inerenti ».

(È approvato).

ART. 28.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso ».

(È approvato).

ART. 29.

« Nel caso di scioglimento, il liquidatore nominato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto sarà assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali in favore della categoria ».

(È approvato).

ART. 30.

« La legge 15 febbraio 1958, n. 91, è abrogata ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia (3535).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia ».

Voi sapete che su questo disegno di legge di iniziativa governativa erano nate delle perplessità particolarmente in riferimento all'articolo 6, e che per questi motivi avevamo ritenuto opportuno di dare mandato al Relatore di approfondire il problema con i funzionari del Ministero. L'onorevole Relatore ha assolto il mandato ricevuto e, proprio per le osservazioni in merito all'articolo 6 che erano state avanzate dagli onorevoli Maglietta, Bettoli e Bianchi stesso, ci siamo riuniti prima dell'inizio della seduta, per esaminare quale era la situazione. Pregherei l'onorevole Bianchi Fortunato di riferire rapidamente, ma mi permetterei di anticipare che coloro che avevano dimostrato maggiore interesse su questo argomento, si sarebbero trovati d'accordo sulla opportunità di un ulteriore rinvio per esaminare con un rappresentante qualificato dell'I.N.A. e, naturalmente, con il rappresentante del Governo, alcuni particolari aspetti del problema.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Io non avrei nient'altro da aggiungere, perché il Presidente ha sintetizzato tutto quello che io stesso avrei detto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 APRILE 1962

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

MARTINO EDOARDO ed altri: « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) » (2730):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Butté, Chiarolanza, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, De Marzi Fernando, Donat Cattin, Franco Raffaele, Foa, Gottelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Mazzoni, Negroni, Nucci, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Savoldi, Scalia Vito, Storti Bruno, Sulotto, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI